



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Parere U.L.L. n.189.2009 (Prot. n.20527 del 22 dicembre 2009)

Voce: Impiego e impiegati pubblici

Oggetto: Retribuzione di posizione. Art.37 CCRL Area dirigenza

Massima Il tema affrontato attiene alla refluenza sul trattamento previdenziale del conferimento dell'incarico di "capo della segreteria particolare", secondo la disciplina contenuta nell'art.37 del CCRL Area Dirigenza-quadriennio giuridico 2002/2005 anche al fine di definire la contribuzione cui assoggettare i relativi compensi. In particolare si è trattato di stabilire se, al pari di quanto accade per i dirigenti, anche nei confronti del dipendente con qualifica non dirigenziale chiamato a ricoprire l'incarico di capo della segreteria particolare la retribuzione di posizione di parte fissa e variabile assuma rilevanza ai fini del calcolo della quota di pensione retributiva, c.d. quota A, da determinare ai sensi dell'art.20,c. 1 della L.R. n. 21 del 2003, e dell'indennità di buonuscita.

Ricostruito il quadro normativo di riferimento emerge in primo luogo che i compensi in esame risultano da includere nella quota contributiva, c.d. quota B, di ogni dipendente e ne discende quindi l'operatività sulle relative somme della contribuzione di quiescenza.

Invece sul rilievo della natura accessoria di tale voce retributiva quando corrisposta a un dipendente del comparto, si giunge a concludere nel senso della non includibilità in quota A, qualunque sia il sistema, regionale o statale, da applicare per il calcolo di detta quota .

Alla medesima soluzione negativa si perviene anche con riferimento alla buonuscita, con la conseguenza della non assoggettabilità dei compensi al relativo contributo.

Riferimenti normativi: art.37 CCRL Area Dirigenza-quadriennio giuridico 2002/2005; 20,c. 1 L.R. n. 21 del 2003 ;art. 2, co 9 e 11, L. n. 335 del 1995; art.10,c.1, L.R. n.21 del 1986;art.4 L. R n.2 del 1962 e art 6 L.R n.11 del 1963.

